

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Spagna/Commissione

(Causa C-641/13 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Accogliere la presente impugnazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Regno di Spagna/Commissione europea;
- annullare parzialmente, nei termini indicati, la decisione C(2006) 5102 della Commissione, del 20 ottobre 2006, con cui si riduce il contributo finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione al gruppo di progetti di cui al riferimento 2001.ES.16.C.PE.050 e concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) con riferimento alla pretesa irregolarità dell'utilizzo del requisito dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto consistente nel considerare il requisito dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione in contrasto con l'articolo 30 della direttiva 93/37¹. Detta norma non vieta l'utilizzo di criteri riferiti all'esperienza dell'appaltatore in sede di aggiudicazione di un appalto. Al contrario, l'esperienza dell'offerente può essere oggetto di valutazione a condizione che si tratti di un criterio non diretto alla valutazione dell'idoneità dell'offerente, che sia distinta dal requisito della solvibilità e che sia destinata alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentando un nesso con l'oggetto del contratto e la qualità della sua attuazione.

¹ Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).